

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
(Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

### “Pegno”

#### Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	<b>BANCA PROFILO S.p.A.</b> soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	<a href="mailto:bancaprofilo@legalmail.it">bancaprofilo@legalmail.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.bancaprofilo.it">www.bancaprofilo.it</a>
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: <b>numero verde 800910950</b> Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:relazioni.clientela@bancaprofilo.it">relazioni.clientela@bancaprofilo.it</a>

#### Dati relativi al Consulente Finanziario della Banca abilitato all'Offerta Fuori Sede

Cognome e Nome:		Estremi di iscrizione all'albo:	
Sede	Telefono	e-mail	

## Sezione 2 - Che cos'è il Pegno

### Caratteristiche e rischi tipici

Con questa garanzia il datore di pegno (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Quando oggetto del pegno sono:

- beni mobili, la garanzia si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa;
- titoli di credito nominativi (es. azioni di S.p.A.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata "in garanzia" autenticata del socio garante e con consegna del titolo alla banca creditrice;
- azioni non rappresentate da titoli emessi, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo;
- crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno sul valore dell'insieme di strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 58/98 "Testo Unico della Finanza" e relative disposizioni di attuazione).

I rischi tipici del pegno sono legati all'inadempimento dell'obbligazione garantita.

A questo proposito, si deve evidenziare che:

- il Pegno garantisce oltre quanto dovuto dal Cliente per capitale, interessi, imposte, tasse, spese ed ogni altro accessorio, derivanti dal credito garantito anche quanto fosse stato incassato dalla Banca in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
- la garanzia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o denaro, azioni e obbligazioni ed a quant'altro possa spettare sui titoli;
- in caso di conversione dei titoli dati in pegno, la garanzia si trasferisce sui nuovi titoli;
- in caso di inadempimento, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, i beni costituiti in pegno.

## Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

La Banca non applica alcuna commissione o spesa al datore di pegno. Non è prevista, pertanto, la predisposizione del Documento di Sintesi.

## Sezione 4 - Recesso e Reclami

### Recesso

Il datore di pegno non può recedere dal pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell'atto di pegno.

## Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Costituente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Banca Profilo S.p.A. (Reclami), Via Cerva 28, 20122 Milano, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica [reclami@bancaprofilo.it](mailto:reclami@bancaprofilo.it).

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Costituente il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del Costituente;
- la posizione del Costituente (numero di conto corrente, del deposito titoli, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Se il Costituente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Costituente può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* o *ABF* (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Costituente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Costituente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2008;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Costituente di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
  - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
  - ✓ rimessa a decisione arbitrale;
  - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
  - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Il Costituente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

## Legenda

<b>Pegno</b>	<i>Garanzia reale costituita su beni mobili (Codice Civile, art. 2784)</i>
<b>Strumenti finanziari</b>	<i>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</i>
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	<i>Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.</i>
<b>Azioni non rappresentate da titoli</b>	<i>Azioni in relazione alle quali non sono stati emessi titoli (Codice Civile, 2346 comma 1, secondo paragrafo).</i>